



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

www.provincia.fc.it

PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

Ufficio Contratti e Appalti

(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)

(e-mail contratti@provincia.fc.it)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO
‘ENZO FERRARI’ DI CESENATICO (C.I.G. 7727027067 CUP
G23B12000070005)**

DISCIPLINARE DI GARA

§ 1. PREMESSE

§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

§ 3. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA – CATEGORIE DI LAVORAZIONI

3.1 Oggetto dell’appalto

3.2 Importo a base di gara

3.3 Categorie di lavorazioni

§ 4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

§ 6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

- 6.1 Requisiti di ordine generale
- 6.2 Requisiti di idoneità professionale
- 6.3 Requisiti di ordine speciale
- 6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE
- 6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

§ 7. AVVALIMENTO

§ 8. SUBAPPALTO

§ 9. GARANZIA PROVVISORIA

§ 10. SOPRALLUOGO

§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC.

§ 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

§ 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 14.1 Istanza di partecipazione
- 14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 14.3 Dichiarazioni personali
- 14.4 Dichiarazioni integrative al DGUE
- 14.5 Documentazione a corredo
- 14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
- 14.7 Autorizzazione all’esercizio provvisorio o ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

- 16.1 Separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione e dall’offerta tecnica

§ 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
- 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
- 17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
- 17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

§ 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

§ 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

§ 20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

§ 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

§ 22. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

§ 23 ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

§ 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

§ 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

§ 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, codice AUSA **0000238990**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dei **lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "Enzo Ferrari" di Cesenatico** come meglio specificato negli elaborati progettuali.

L'affidamento in oggetto è disposto in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale n. 1.387 del 10/12/2018, prot. n. 32.480.

L'individuazione dell'operatore economico con cui concludere il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Cesenatico (Codice NUTS: ITH58)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **7727027067**.

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **G23B12000070005**.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**Ing. Stefano Rastelli**, Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale, e-mail: stefano.rastelli@provincia.fc.it.

I lavori in appalto sono finanziati in parte mediante contributo della Regione Emilia-Romagna (OPCM n. 3927/2011) ed in parte mediante fondi propri di bilancio.

La stazione appaltante si avvale della deroga di cui all'art. 52, comma 1, lett. d) del Codice, in merito all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali nell'ambito delle procedure di gara così come stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del Codice, in considerazione della struttura dell'offerta tecnica che prevede anche la presentazione di campioni come indicato al successivo paragrafo 15.

Pertanto il concorrente deve far pervenire la propria offerta tramite un plico cartaceo esterno sigillato; all'interno di tale plico devono essere contenute n. 3 buste cartacee sigillate denominate "A – Documentazione amministrativa", "B – Offerta tecnica" e "C – Offerta economica" contenenti la documentazione ed i campioni come previsto nel prosieguo del presente documento.

§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara verificato da Techno S.r.l. - Ravenna in data 10/12/2017 e validato dal Responsabile unico del procedimento in data 10/12/2018;

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara (questo documento);
- 4) Istanza di partecipazione (allegato n. 1);
- 5) Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2);
- 6) Dichiarazioni personali (allegato n. 2-bis);
- 7) Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3);
- 8) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (allegato n. 4);
- 9) Schema di offerta economica (allegato n. 5);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.fc.it>, nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”.

I documenti di progetto sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.provincia.fc.it/edilizia/adeguamento-sismico-ferrari.zip>

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste significative di informazioni e delucidazioni concernenti la presente procedura di gara debbono essere formulate in forma di quesito scritto da inoltrare all'indirizzo **contratti@provincia.fc.it**, almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet **<http://www.provincia.fc.it>**, sezione “**Bandi di gara**”, quindi “**Gare e Aste**”.

Si consiglia di consultare il sito internet della Provincia in quanto potrebbero esservi pubblicate risposte di interesse generale ad eventuali quesiti scritti e/o eventuali integrazioni o variazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: provfc@cert.provincia.fc.it e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I documenti digitali che saranno allegati ai messaggi inoltrati dalla Provincia saranno leggibili con il software DiKe scaricabile gratuitamente al sito web <https://www.firma.infocert.it#>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Comunicazioni di interesse generale relative alla presente procedura saranno rese note tramite pubblicazione sul proprio profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>).

§ 3 - OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA – CATEGORIE DI LAVORAZIONI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto di affidamento consistono nell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "Enzo Ferrari" di Cesenatico in Via Dei Mille n. 158, mediante l'applicazione del sistema di protezione sismica a torri dissipative come meglio evidenziato negli elaborati progettuali.

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'oggetto dell'affidamento rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Descrizione lavori oggetto di affidamento **CPV 45223000-6**.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è di **Euro 2.885.035,34** di cui **Euro 2.844.626,10** per lavori soggetti a offerta in ribasso e **Euro 40.409,24** per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'importo a base di gara comprende anche **i costi della manodopera** determinati in Euro 1.200.275,33, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice.

3.3 CATEGORIE DI LAVORAZIONI

I lavori da realizzare rientrano nelle sotto indicate categorie di lavorazioni:

OPERE PREVALENTI:

Lavorazione	Categ.	Qualif. oblig.	Importo in Euro	Classifica	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Opere strutturali speciali	OS21	SI	1.749.406,85	III-bis (con beneficio del quinto)	SI nella misura massima del 30%.	NO

OPERE SCORPORABILI:

Lavorazione	Categ.	Qualif. obblig.	Importo in Euro	Classifica	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	SI	516.269,55	II (con beneficio del quinto)	SI	SI
Apparecchiature strutturali speciali	OS11	SI	203.220,00	I	SI	SI
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	SI	375.729,70	II	SI nella misura massima del 30%.	NO

Le lavorazioni di cui alle categorie OS21 (PREVALENTE) e OS18A (SCORPORABILE) sono SIOS (strutture, impianti e opere speciali) di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tali categorie SIOS. Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (artt. 105, comma 5 e 89 comma 11 del Codice e art. 1, comma 2 D.M. 248/2016).

Le lavorazioni di cui alla categoria OG1 (SCORPORABILE) sono opere generali a qualificazione obbligatoria **con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.** Qualora l'operatore economico non sia in possesso in proprio o tramite R.T.I. di adeguata qualificazione dovrà obbligatoriamente procedere a subappaltare interamente tali lavorazioni a soggetti con idonea qualificazione. **Tale subappalto è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (30% dell'importo complessivo del contratto).** In caso di subappalto i requisiti relativi alle lavorazioni di cui alla suddetta categoria OG1 non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni di cui alla categoria OS11 (SCORPORABILE) sono SIOS di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. Qualora l'operatore economico non sia in possesso in proprio o tramite R.T.I. di adeguata qualificazione dovrà obbligatoriamente procedere a subappaltare interamente tali lavorazioni a soggetti con idonea qualificazione. **Tale subappalto è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (30% dell'importo complessivo del contratto).** In caso di subappalto i requisiti relativi alle lavorazioni di cui alla suddetta categoria OS11 non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il sistema di realizzazione dei lavori è a corpo (art. 3, comma 1, lett dddd del Codice).

§ 4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto di affidamento dovranno essere eseguiti entri 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti su quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto (parte I) in relazione all'esecuzione dei lavori contestualmente allo svolgimento delle attività scolastiche.

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete in cui è rilevata la compresenza di soggetti;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'operatore economico singolo che i raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione - **Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – n. 14 del 20/5/2013**;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica acquisita attraverso l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ex art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 3/2009) (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.V.C.P. n. 3 del 23/4/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.V.C.P. n. 3 del 23/4/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

§ 6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

Per la partecipazione alla procedura di gara è richiesto, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti previsti nei seguenti punti 6.1, 6.2 e 6.3 del presente disciplinare di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti vengono acquisiti **mediante AVCPass in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17/2/2016**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALI

- a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero nel corrispondente registro professionale per gli operatori economici di altro stato membro non residenti in Italia. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

6.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della gara, che documenti ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (*per i Consorzi Stabili la data di "scadenza intermedia" dell'attestazione SOA deve essere posteriore alla data della gara*).

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa concorrente deve obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in corso di validità alla data della gara, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

Il possesso del requisito della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 deve di norma risultare dall'attestazione SOA. Qualora l'attestazione SOA non riporti tale indicazione o riporti una data di scadenza superata, occorrerà dimostrare tale requisito (in attesa di ottenere l'adeguamento dell'attestazione SOA tramite registrazione in essa della certificazione di

qualità), tramite apposita dichiarazione come previsto alla lettera G) dell'allegato n. 1 "Istanza di partecipazione" al presente disciplinare di gara ed allegare copia del certificato di qualità posseduto.

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla **categoria prevalente OS21** costituenti SIOS (strutture, impianti e opere speciali) di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 di importo **superiore al 10%** dell'importo totale dei lavori, **vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria SIOS.** Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (artt. 105, comma 5 e 89 comma 11 del Codice e art. 1, comma 2 D.M. 248/2016). Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OS18A** costituenti SIOS di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 di importo **superiore al 10%** dell'importo totale dei lavori, **vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria SIOS.** Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (artt. 105, comma 5 e 89 comma 11 del Codice e art. 1, comma 2 D.M. 248/2016). Il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria OS18A per l'intero importo richiesto deve possedere i requisiti nella suddetta categoria nella misura minima del 70% coprendo il restante 30% con qualificazione nella categoria prevalente con obbligo di subappalto (subappalto "qualificatorio" nel predetto limite del 30%).

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OG1**, a qualificazione obbligatoria, **vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.** Qualora l'operatore economico non sia in possesso in proprio o tramite R.T.I. di adeguata qualificazione nella suddetta categoria OG1 dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare tali lavorazioni a soggetti con idonea qualificazione - vale a dire ad operatori economici in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 (subappalto qualificatorio) **fermo restando il limite di subappalto del 30% dell'importo complessivo del contratto.** In caso di subappalto i requisiti relativi alle lavorazioni di cui alle suddetta categoria OG1 non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla **categoria scorporabile OS11**, costituenti SIOS di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 di importo **inferiore al 10%** dell'importo totale dei lavori, **vige l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.** Qualora l'operatore economico non sia in possesso in proprio o tramite R.T.I. di adeguata qualificazione nella suddetta categoria OS11 dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare tali lavorazioni a soggetti con idonea qualificazione - vale a dire ad operatori economici in possesso di attestazione SOA nella categoria OS11 (subappalto qualificatorio) **fermo restando il limite di subappalto del 30% dell'importo complessivo del contratto.** In caso di subappalto i requisiti relativi alle lavorazioni di cui alle suddetta categoria OS11 non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il concorrente è quindi obbligato, a pena di esclusione, ad indicare in sede di partecipazione alla gara la volontà di procedere al subappalto delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non possiede i requisiti.

Si evidenzia che in applicazione dell'art 216, comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida A.N.AC. di cui all'art 83, comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si **applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a**

96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari ex art. 2602 del Codice Civile, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente sottoparagrafo 6.1 e di idoneità professionale di cui al precedente sottoparagrafo 6.2 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente sottoparagrafo 6.3 deve essere soddisfatto nel seguente modo:

- per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale** deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria** rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto. L'incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, la disposizione non si applica all'impresa capogruppo ai fini del conseguimento del requisito minimo necessario per la partecipazione alla gara (art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010);

- per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, deve essere posseduto **dalla capogruppo nella categoria prevalente OS21 e per il relativo importo**; per i lavori di cui alle categorie scorporabili OG1, OS11 e OS18A ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti nella categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo pertanto un raggruppamento di tipo **misto** (art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

Il requisito relativo al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 deve essere posseduto secondo le modalità stabilite nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 29 del 6/11/2002 ossia in rapporto all'importo dei lavori che il componente il raggruppamento intende assumere.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente sottoparagrafo 6.1 e di idoneità professionale di cui al precedente sottoparagrafo 6.2 devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente sottoparagrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

§ 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (nel caso specifico rappresentati dal possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'art 84 comma 1 del Codice) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6.1 e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione relativamente alle categorie SIOS OS21, prevalente e OS18A, scorporabile di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori (art 89, comma 11 del Codice).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve indicare quindi le risorse (mezzi, personale, know-how e tutti gli elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto ed ai requisiti per esso richiesti) messi a disposizione dall'ausiliario al fine di rendere determinato l'impegno dello stesso nei confronti della stazione appaltante e del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

§ 8. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti durante l'esecuzione dei lavori saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice le categorie SIOS individuate al precedente sottoparagrafo 3.3, OS21 e OS18A, sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo della singola categoria SIOS. L'eventuale subappalto non può essere senza ragioni obiettive suddiviso Il limite di cui al presente periodo non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.

Le categorie scorporabili OG1 e OS11 (SIOS di importo inferiore al 10%) sono interamente subappaltabili; tale subappalto è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (30% dell'importo complessivo del contratto).

Nel caso di ricorso al subappalto i concorrenti devono sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nell'istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intendono subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 105 comma 6, primo periodo del Codice i concorrenti devono indicare, in sede di offerta, la terna di subappaltatori ai quali intendono subappaltare parte delle lavorazioni oggetto dell'appalto che comprendono una o più delle **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** [a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri]. La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

L'indicazione della terna è richiesta solo qualora tali attività ivi descritte oggetto di subcontratto presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti (art 105, comma 2 del Codice).

L'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a 3 comporta l'impossibilità di procedere al subappalto di tali attività. Dal momento che ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del Codice l'autorizzazione al subappalto può essere concessa a condizione che il subappaltatore non abbia partecipato alla gara d'appalto è necessario che i soggetti indicati nella terna dei subappaltatori non abbiano a loro volta partecipato in proprio alla gara d'appalto. Qualora si verifichi la presenza di operatori economici partecipanti in proprio ed indicati in terna come possibili subappaltatori si procederà ad attivare la procedura del soccorso istruttorio chiedendo la modifica della terna dei subappaltatori o l'impegno del concorrente ad eseguire in proprio tali attività. Nel caso di mancato adeguamento a quanto richiesto si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE ed allegati integrativi (allegato n. 3 ed eventualmente allegato n. 2-bis).

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, ad eccezione di quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

In ogni caso i subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Per i subappalti che non comprendono e/o riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 [a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], **la terna dei subappaltatori non è da indicare.**

L'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare e far rispettare al subappaltatore tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.

Nei restanti casi la Provincia di Forlì-Cesena procederà al pagamento dell'appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del Codice “ *Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto*

avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.

§ 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 57.700,71, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) fideiussione (bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998) conforme allo schema tipo 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena – Servizio di Tesoreria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria della Provincia, c/o INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Corso della Repubblica n. 14, Forlì (coordinate bancarie: **IT16D0306913298100000300087**).

In ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta si richiama quanto precisato dall'A.N.AC. nel comunicato del Presidente del 1/7/2015. **Costituisce motivo di**

esclusione la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari non abilitati al rilascio di tali garanzie.

E' opportuno che gli operatori economici partecipanti, nel loro specifico interesse, verifichino che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità delle offerte, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza. A tal fine l'Autorità suggerisce di verificare l'iscrizione dei soggetti abilitati al rilascio di tali garanzie negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia.

Riguardo agli intermediari finanziari abilitati si evidenzia che gli stessi devono essere iscritti nel nuovo albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010).

Si evidenzia inoltre che l'A.N.AC. con il successivo comunicato del Presidente in data 21/10/2015, oltre a richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sui rischi derivanti da garanzie fideiussorie emesse da soggetti non autorizzati invitandole, in caso di dubbi sulla natura dell'intermediario finanziario che presta la garanzia, alla consultazione delle pagine dedicate del sito della Banca d'Italia, ha altresì invitato le stazioni appaltanti e gli operatori economici alla consultazione degli elenchi accessibili sul sito internet dell'IVASS delle imprese di assicurazione autorizzate all'emissione delle garanzie a corredo delle offerte.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti pertanto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018 (G.U. n. 83 del 10/4/2018);
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il concorrente;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (ossia l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione alla Provincia di Forlì-Cesena, dietro semplice richiesta della Provincia entro 15 giorni dalla richiesta medesima);
- 6) contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (*tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti*).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese, per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento in caso di R.T.I. orizzontale, mentre, in caso di R.T.I. verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di partecipazione in **consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La riduzione del 50% si applica, indipendentemente dal possesso della certificazione di qualità, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Come previste dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6/5/2003 richiamata dalla Legge n. 180/2011 le soglie per l'individuazione delle MPMI sono le seguenti:

Categoria imprese	Unità lavorative anno	Condizioni: una delle due	
		Fatturato annuo (Euro)	Totale di bilancio annuo (Euro)
Micro	<10	≤ 2milioni	≤ 2milioni
Piccola	<50	≤ 10milioni	≤ 10milioni
Media	<250	≤ 50milioni	≤ 43milioni

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

§ 10. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta non è previsto un sopralluogo obbligatorio nei luoghi oggetto di intervento alla presenza di tecnici provinciali incaricati.

§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad Euro 140,00 (Euro centoquaranta) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1.300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

In particolare, con le proprie credenziali, ci si dovrà collegare al "servizio riscossione contributi" raggiungibile dall'homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) sezione "servizi" e inserire il **C.I.G.** che per la presente procedura è **7727027067** e procedere al pagamento diretto, seguendo le istruzioni disponibili, mediante carta di credito oppure produrre un modello cartaceo da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express);
- in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello cartaceo rilasciato dal portale dell'Autorità.

La contribuzione è condizione di ammissibilità alle procedure di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, con le modalità individuate nel prosieguo del presente disciplinare, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

Per informazioni e chiarimenti sulla suddetta obbligatoria contribuzione è possibile rivolgersi al Contact Center dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al numero verde 800-896936.

§ 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, corredata dai documenti indicati in seguito, **inclusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di**

chiusura e indirizzato a: PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – UFFICIO CONTRATTI E APPALTI - PIAZZA MORGAGNI N. 9 – 47121 FORLÌ.

Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile manomissione (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Tale plico dovrà essere inoltrato a **mezzo posta** (raccomandata, posta celere) o a **mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere)** e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione (P.zza Morgagni n. 9) entro il termine perentorio del giorno **14/1/2019, ore 12,00.**

E' **ammessa la consegna a mano** dell'offerta, entro il suddetto termine, dalle ore **9,00** alle ore **12,00** all'Ufficio **Archivio e Protocollo** della Provincia (P.zza Morgagni n. 9, Forlì, 1^ piano), che ne rilascerà apposita ricevuta.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico **si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato.** Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia, in tempo utile, ossia entro il giorno 14/1/2019, ore 12,00.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente; l'offerta pervenuta oltre il termine previsto non sarà ammessa alla gara.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura:

“CIG 7727027067 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO “ENZO FERRARI” DI CESENATICO. SCADENZA OFFERTE: 14/1/2019. NON APRIRE”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC*) di tutti i singoli partecipanti.

Il suddetto plico cartaceo esterno dovrà contenere al suo interno tre buste cartacee chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa” il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 14;

“B - Offerta tecnica” il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;

“C - Offerta economica” il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE e dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega procura speciale oppure procura generale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia resa conforme all'originale a meno che dalla visura camerale dell'impresa non risultino espressamente indicati i poteri rappresentativi conferiti con la procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.1, la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire già esistenti al momento di presentazione dell'offerta (*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*).

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Il mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono **cause di esclusione senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione**:

- la carenza sostanziale dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla gara;
- l'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni presentate nel presente procedimento di affidamento;
- la partecipazione multipla di soggetti consorziati e raggruppati, di consorzi e di consorziati designati esecutori delle prestazioni o di soggetti ausiliari ed ausiliati in contrasto con i dettami normativi di cui all'art. 48, comma 7 ed all'art. 89, comma 7, del Codice;
- la presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci accertati dalla stazione appaltante;

- l'omesso rimedio alle irregolarità essenziali entro il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante. Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio previsto, che una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara (ossia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta);
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica;
- la presentazione di offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o portanti correzioni non confermate tali da generare confusione nell'entità del ribasso offerto;
- la presentazione di offerte in aumento o espresse con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste interne separate e debitamente sigillate;
- l'inserimento nell'offerta tecnica di cui alla busta "B" o nella documentazione di cui alla busta "A" di elementi di prezzo propri dell'offerta economica tali da costituire un'anticipazione del prezzo offerto o consentirne la sua ricostruzione;
- la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (a meno che le stesse, ancorché prive delle diciture richieste, siano comunque distinguibili fra loro);
- il plico pervenuto fuori termine;
- la mancanza del pagamento del contributo A.N.AC. (la fattispecie contempla il mancato pagamento nei termini previsti e non la mancata esibizione del documento comprovante il pagamento effettuato invece entro i termini previsti);
- la mancata costituzione della cauzione (la fattispecie contempla la mancata costituzione della cauzione entro il termine previsto per la presentazione delle offerte e non la mancata presentazione in sede di gara della cauzione costituita entro i termini previsti);
- la presentazione di una polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria rilasciata da soggetti non abilitati al rilascio di tali garanzie secondo quanto previsto nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data 1/7/2015 e 21/10/2015;
- la mancata dichiarazione del ricorso al subappalto quando questo sia necessario per la partecipazione alla gara del concorrente, non in possesso della sufficiente qualificazione per le categorie scorporabili-subappaltabili;
- la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (salvo quanto sopra precisato). Qualora dalla documentazione inserita nella busta "A", non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, non potrà procedersi a sanatoria trattandosi di carenza inerente il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. In ordine all'avvalimento si evidenzia, come sopra detto, che la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Anche la risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale comporterà l'esclusione dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

§ 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara, **in bollo** – **allegato n. 1** al presente disciplinare;
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – **allegato n. 2** al presente disciplinare;
- 3) Eventuali dichiarazioni personali di cui all'**allegato n. 2-bis** al presente disciplinare (da rendersi qualora il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80);
- 4) Dichiarazioni integrative al DGUE – **allegato n. 3** al presente disciplinare;
- 5) Eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento) – **allegato n. 4** al presente disciplinare;
- 6) Documentazione a corredo:
 - PASSOE;
 - Documento di identità in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenute negli allegati n. 1, 2, 2- bis, 3 e 4;
 - Documento attestante il versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
 - Garanzia per la partecipazione alla procedura;
 - Procura nel caso di sottoscrizione della documentazione di gara da parte di procuratore speciale o generale;
 - Documentazione utile e necessaria per le valutazioni di cui all'art. 80, commi 7 e 10 del Codice qualora ricorrano le condizioni;
 - Documentazione nel caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale qualora ricorrano le condizioni;
 - Atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese qualora la partecipazione alla gara sia effettuata da soggetti con idoneità plurisoggettiva;

il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni esplicitate nei successivi paragrafi, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegato n. 1** (istanza di partecipazione),

allegato n. 2 (DGUE) e **allegato n. 3** (dichiarazioni integrative al DGUE) al presente disciplinare di gara. In caso di avvalimento le dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegati n. 2, allegato n. 3 e allegato n. 4** (dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento). In caso di indicazione della terna di subappaltatori le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore dovranno essere rese utilizzando gli **allegati n. 2 e n. 3**. Eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice (sia che si tratti di soggetti relativi all'operatore economico partecipante o al subappaltatore o all'ausiliario) dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello **allegato n. 2-bis** (dichiarazioni personali).

Nell'ambito della documentazione di cui alla busta "A", il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (allegato n. 1). Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** od in conformità ad esso e comunque **contiene tutte le informazioni e dichiarazioni integrative al DGUE proprie dell'operatore economico partecipante** di seguito specificate e precisamente:

- 1.** di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto ed in tutti i documenti dell'appalto, nel bando e nel disciplinare di gara e di avere fatto riferimento, ai fini della formulazione dell'offerta, alle voci descrittive delle categorie di lavori e forniture contenute nei documenti di progetto e di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- 2.** di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 3.** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alle categorie dei lavori in appalto e di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici desumibili dalla contrattazione collettiva;
- 4.** che l'offerta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto nonché degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare di quanto previsto nei piani di sicurezza, impegnandosi ad attuare tutte le prescrizioni ivi contenute;
- 5.** di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa e di impegnarsi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori: il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; la documentazione indicata nell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in

materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art. 90, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare il contratto di lavoro e le tariffe della manodopera in vigore nella Provincia di Forlì-Cesena, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014 e reso disponibile attraverso il sito internet della Provincia e di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale indicando il documento da cui lo stesso risulta;

8. di essere in possesso dei requisiti che consentono la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice allegando copia delle relative certificazioni;

9. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice come meglio specificato al successivo paragrafo 23;

10. qualora intenda affidare in subappalto o in cottimo parti delle lavorazioni indica le lavorazioni che intende affidare in subappalto e nel caso di subappalto delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, la terna dei subappaltatori;

11. indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e di avere preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

Il concorrente indica la forma singola o associata mediante la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda di partecipazione il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Atteso che la Stazione Appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il concorrente potrà compilare il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti di gara, sul sito internet <http://www.provincia.fc.it> secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato dal MIT nel comunicato del 30/3/2018 il concorrente potrà inserire il file compilato e firmato digitalmente su apposito supporto (CD o USB) all'interno della busta A – documentazione amministrativa. E' in ogni caso accettata anche la presentazione del documento, sempre all'interno della busta A, firmato in originale su carta ed accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (allegato n. 2 al presente disciplinare in formato editabile) ex art. 85 del Codice secondo quanto di seguito indicato.

Si evidenzia che nel modello messo a disposizione per la presente gara (allegato n. 2) sono già state inserite le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo al Codice).

Per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE l'operatore economico partecipante dovrà attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di

formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/7/2016.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (allegato n. 2) e gli altri allegati previsti n. 2-bis, 3 e 4:

- integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara;
- attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti in relazione alla presente gara.

Si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla compilazione del DGUE.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Provincia di Forlì-Cesena questa parte è già compilata per cui l’operatore economico non deve rendere alcuna informazione.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento dovrà essere compilata la sezione C.

In tal caso il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, sottoscritto dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare [qualora il legale rappresentante dell’ausiliario non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l’allegato n. 3 al presente disciplinare;
4. dichiarazione sostitutiva, come da modello **allegato n. 4** al presente disciplinare, di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo:
 - dichiara di rivestire nei confronti del concorrente il ruolo di impresa ausiliaria prestando ausilio con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non ausiliare più di un concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - di essere consapevole delle verifiche che in corso di esecuzione saranno effettuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 89, comma 9, del Codice;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le **risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.** A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89, comma 1

del Codice, **la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria** (mezzi, personale, know-how e tutti gli elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto ed ai requisiti per esso richiesti);

6. PASSOE dell'ausiliario debitamente sottoscritto.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti in relazione al subappalto delle lavorazioni riconducibili alle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012. **Tale dichiarazione può essere resa anche nell'istanza di partecipazione (lett. F) qualora lo spazio del DGUE non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni richieste.**

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, sottoscritto dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare [qualora il legale rappresentante del subappaltatore non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l'allegato n. 3 al presente disciplinare;
4. PASSOE del subappaltatore debitamente sottoscritto.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal sottoparagrafo 6.1 del presente disciplinare attraverso la compilazione delle Sezioni:

A “Motivi legati a condanne penali”;

B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”;

C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”;

D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore”.

Si fa notare che nel DGUE allegato al presente disciplinare di gara, nella sezione D, sono state inserite le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017.

Il concorrente, quindi, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico deve attestare di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del suddetto art. 80, tali dichiarazioni devono essere rese dai singoli soggetti interessati in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allegando copia del documento di identità in corso di validità. A tal fine è stato predisposto il modello **allegato n. 2-bis** al presente disciplinare contenente appunto le suddette dichiarazioni da rendersi da parte di tutti i soggetti

indicati all'art. 80, comma 3, del Codice qualora il legale rappresentante non intenda renderle anche per loro.

Sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 80, comma 3, del Codice e dei comunicati del Presidente dell'A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 tali soggetti sono distintamente individuati a seconda della forma giuridica dell'operatore economico nella sotto indicata tabella:

Imprese individuali	<ul style="list-style-type: none"> - Titolare; - Direttori tecnici
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i soci; - Direttori tecnici
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> - Soci accomandatari; - Direttori tecnici
Altri tipi di società e consorzi	<ul style="list-style-type: none"> - Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza</i>); - Membri del Consiglio di Gestione nelle società con sistema di amministrazione dualistico; - Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale; - Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico. - Soggetti muniti di poteri di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> - Institori; - Procuratori generali (e speciali qualora sottoscrivano la documentazione di gara); - Soggetti muniti di poteri di direzione: <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa; - Soggetti muniti di poteri di controllo: <ul style="list-style-type: none"> - Revisori contabili; - Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001); - Direttori tecnici; - Socio unico persona fisica; - Socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci

Si evidenzia che in caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le suddette dichiarazioni devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci (parere A.V.C.P. – ora A.N.AC. – n. 58/2012, sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 30/8/2012 n. 4.654, sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

In relazione alla locuzione “socio di maggioranza” si precisa che i soggetti interessati sono coloro che detengono il controllo della società di capitali o consorzio. In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con tre soli soci, le suddette dichiarazioni devono essere rese in relazione al socio titolare di una partecipazione pari o superiore al 50% del capitale sociale, qualora esista (sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6/11/2013).

Come indicato nei sopraccitati comunicati del Presidente dell’A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017 in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non viene condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L’esclusione non va disposta ed il divieto di partecipazione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3, ultima parte del Codice).

Per rendere, quindi, una completa dichiarazione circa l’inesistenza della causa di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice, si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 del D.P.R. n. 313/2002 attraverso la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali (quindi anche le condanne assistite dal beneficio delle non menzione) senza le limitazioni riguardanti il casellario giudiziale rilasciato su richiesta dei privati. Ciò a garanzia della serietà della dichiarazione stessa e delle connesse responsabilità.

Potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del Codice nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’operatore economico concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Nel caso in cui il concorrente incorra in una o più delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie per permettere alla Stazione Appaltante di formulare le valutazioni di cui all’art 80, commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell’atto, l’indicazione della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del Codice, la durata della pena nonché l’eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all’intervenuto risarcimento del danno o all’impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

In relazione al disposto di cui all’art. 80, comma 4, del Codice si evidenzia che si intendono gravi:

- a) le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 5.000,00).
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti

amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

b) le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice rilevano quali cause di esclusione gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento. Vi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali si richiama l'attenzione dei concorrenti sulle Linee guida dell'A.N.AC. n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 293 in data 16/11/2016 ed aggiornate, alla luce delle disposizioni del decreto correttivo al codice di cui al D.Lgs. n. 56/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1.008 dell'11/10/2017.

Si invitano quindi gli operatori economici partecipanti all'osservanza delle suddette linee guida ed a rendere, quindi, edotta la Stazione Appaltante di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità od affidabilità essendo rimesso esclusivamente alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti ed alla loro rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione.

Come evidenziato nelle suddette linee guida rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice anche le condanne non definitive per reati sotto elencati a titolo esemplificativo:

- a) abusivo esercizio di una professione;
- b) reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
- c) reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
- d) reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- e) reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

- f) reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del Codice.

Si sottolinea che nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80, comma 5, del Codice il concorrente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire alla Provincia di individuare la specifica fattispecie e formulare le conseguenti valutazioni oltre alla specifica dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (allegato n. 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

Qualora l'operatore economico partecipante abbia notizia di un'annotazione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. è opportuno, nel suo specifico interesse, che lo stesso documenti in sede di gara in maniera dettagliata la motivazione di tale annotazione e l'eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di mettere la Commissione di gara a conoscenza, in modo più esaustivo possibile, dei fatti alla base dell'annotazione e permettere quindi una ponderata decisione in merito. In carenza di tale documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata non esaustiva od insufficiente, la Commissione di gara opererà caso per caso esprimendo una propria valutazione in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione a proprio insindacabile giudizio.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del Codice: *“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”*.

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete **da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;**
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI PERSONALI

Qualora il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, detti soggetti sono tenuti a rendere personalmente tramite l'**allegato n. 2-bis** al presente disciplinare. In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate da ciascuno dei soggetti stessi.

Il suddetto allegato n. 2-bis dovrà essere presentato, come sopra detto, anche dai soggetti ausiliari e subappaltatori qualora i legali rappresentanti non rendano le previste dichiarazioni anche per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ad integrazione di quanto dichiarato con l'allegato n. 2 (DGUE) ed eventualmente con l'allegato n. 2-bis (dichiarazioni personali) il concorrente deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 3**, con la quale:

1. dichiara l'iscrizione del possesso relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare ossia l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
2. dichiara **che l'operatore economico che si rappresenta non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.** *Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE - Allegato 2 messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;*
3. dichiara **tutti i nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80, comma 3 del Codice**, ivi comprese le relative **cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa;**
4. dichiara l'eventuale iscrizione dell'impresa nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) indicando la relativa Prefettura. Tale iscrizione *"tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta"*.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:

5. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Per le società di persone che hanno al loro interno soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all'obbligo contributivo:

6. indica i soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all'obbligo contributivo. Tale indicazione è richiesta al solo fine di mettere la stazione appaltante a conoscenza di dati indispensabili (codice fiscale dei soci lavoratori) per la successiva verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dalla suddetta Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 in tema di semplificazione in materia di D.U.R.C.

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e di avere preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

Le suddette dichiarazioni, integrative all'allegato n. 2 (DGUE) devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete, Geie, consorziato indicato per l'esecuzione, ausiliario, subappaltatore indicato in terna).

14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016 **debiamente sottoscritto**; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Tale documento è rilasciato dal sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comprova la registrazione al sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (www.anticorruzione.it / Servizi / AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario creare il profilo "Amministratore OE" (tale profilo è soggetto ad abilitazione da parte dell'Autorità).

Dopo la registrazione al servizio AVCpass, occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" che deve essere inserito nella documentazione di gara.** Il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori, gli ausiliari, i subappaltatori, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di gruppo, da parte del soggetto mandatario/consorzio.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact-center di A.V.C.P./A.N.AC. al numero verde gratuito 800-896936, o all'indirizzo e-mail: support_center@anticorruzione.it.

2. garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 9;

3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di Euro 140 (centoquaranta) on line rilasciata dal servizio di riscossione dell'A.N.AC. o originale dello scontrino del punto vendita Lottomatica.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario prima della data di presentazione dell'offerta contenente l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni/categorie che verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti. La procura relativa al mandato di cui sopra deve risultare da atto pubblico.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), in cui si indicano le quote di partecipazione, le lavorazioni/categorie che verranno assunte dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote di partecipazione al raggruppamento, le lavorazioni/categorie che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di

partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni/categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni/categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni/categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, secondo quanto previsto nell'allegato modello di istanza di partecipazione (allegato n. 1) rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni/categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.7 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ad integrazione di quanto dichiarato nell'apposita sezione C) della parte III del DGUE l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale indica, all'interno dell'**allegato n. 3**, gli estremi del

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110, comma 5, del Codice.

Nel caso invece in cui ricorra la condizione di cui al suddetto art. 110, comma 5, del Codice (cioè nel caso in cui l'A.N.AC., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento dell'appalto) è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del Codice come indicata al precedente paragrafo 14.2.

Non è consentita l'individuazione di un operatore economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186- bis della Legge Fallimentare.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora la Provincia di Forlì-Cesena riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera g) del Codice nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ed all'escussione della cauzione provvisoria. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice.

§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la proposta tecnico organizzativa del concorrente strutturata in relazione ai vari criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1 (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6) e precisamente:

- B.1) FINITURA ESTETICA DELLE TORRI DISSIPATIVE,**
- B.2) CAMPO PROVE,**
- B.3) INTERVENTI INTERNI DI PERFORAZIONE,**
- B.4) IMPATTO SOCIALE,**
- B.5) INCREMENTO DELLA RESISTENZA CICLICA PER LA SABBIA DELL'UNITA' A1 ULTERIORE RISPETTO AL MINIMO DI PROGETTO STABILITA NEL 40%;**
- B.6) INTERVENTI INTERNI MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA SISMICA**

sulla base delle indicazioni contenute nel documento progettuale denominato “Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta”

In particolare in relazione all'**elemento di valutazione B.1)** l'operatore economico partecipante dovrà presentare varianti migliorative tese al miglioramento estetico delle torri, con particolare riguardo alla applicazione dei Criteri Minimi Ambientali di cui al DM 11 ottobre 2017 e sue modifiche ed integrazioni.

Il miglioramento dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di una o più tavole di inserimento ambientale (preferibilmente rendering) e potrà limitarsi agli effetti cromatici delle torri fino all'inserimento di elementi aggiuntivi con funzione prettamente estetica. Gli interventi proposti dovranno essere tali da non ridurre l'illuminazione delle finestre retrostanti rispetto al progetto posto a base di gara.

L'operatore economico può al massimo presentare 3 (tre) elaborati grafici in formato A3.

In relazione all'**elemento di valutazione B.2)** l'operatore economico partecipante dovrà presentare un elaborato progettuale del campo prove in cui sarà riportato il passo delle perforazioni, la loro localizzazione, il tipo di materiali utilizzati e le relative certificazioni.

L'elaborato dovrà essere composto da una relazione tecnica in formato A4 con un massimo di 10 pagine contenente minimo n. 1 elaborato grafico in formato A3. La relazione tecnica dovrà essere redatta monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm.

La proposta formulata sarà tenuta in considerazione sulla base dell'approfondimento volto al raggiungimento della miglior combinazione di tutti i fattori che consentono di aumentare la resistenza ciclica dei terreni (dimensioni della maglia delle perforazioni, tipo di miscela da iniettare, diluizione, pressione e tempi di iniezione,). Il maggior punteggio sarà correlato ad una maggiore sperimentazione rispetto a quella minima di progetto (n. 3 gruppi di perforazione), più specificatamente, sia all'aumento del numero dei gruppi di perforazione che all'utilizzo di differenti mix design della miscela, con differenti pressioni e tempi di iniezione.

In relazione all'**elemento di valutazione B.3)** l'operatore economico partecipante dovrà presentare un elaborato relativo alla proposta di ripristino delle pavimentazioni interessate dalle perforazioni.

L'elaborato dovrà essere composto da una relazione tecnica in formato A4 con un massimo di 5 pagine contenente minimo n. 1 elaborato grafico in formato A3. La relazione tecnica dovrà essere redatta monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm.

L'elaborato illustra le modalità di indagine volte ad individuare gli impianti esistenti, le modalità di ripristino e gli interventi di finitura da eseguire una volta eseguite le perforazioni, con particolare riguardo alla applicazione dei Criteri Minimi Ambientali di cui al DM 11 ottobre 2017 e sue modifiche ed integrazioni.

Le finiture potranno essere:

- a) limitate al ripristino delle perforazioni utilizzando, ad esempio, finiture in resine colorate (in tal caso dovranno essere caratterizzate da regolarità geometrica);
- b) estese al totale rifacimento delle pavimentazioni (in tal caso senza cambiare le quote dell'attuale pavimento).

In relazione all'**elemento di B.4)** le proposte formulate riguardano l'impatto sociale che presentano le lavorazioni effettuate in relazione alla restituzione dei locali nello stato precedente in cui si trovavano prima dell'avvio delle attività lavorative.

L'operatore economico predispose una relazione con la quale illustra le modalità organizzative (spostamento arredi, esecuzione degli interventi, igienizzazione a fondo successiva agli interventi e riposizionamento arredi nel loro stato originario, con particolare attenzione ai locali speciali con presenza di attrezzature) con le quali intende procedere al fine di restituire alla scuola i locali perfettamente funzionanti nel loro stato originario. L'operatore economico nella relazione indica le modalità di verifica e certificazione del ripristino dello stato dei luoghi anche riguardo agli strumenti, attrezzature, beni mobili presenti all'interno dei locali.

La relazione dovrà essere prodotta in formato A4 con un massimo di 5 pagine; monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm.

In relazione all'**elemento di B.5)** l'operatore economico deve presentare una relazione tecnica con la quale si impegna ad ottenere delle prestazioni aggiuntive, anche in funzione dei materiali utilizzati e delle relative certificazioni.

La relazione dovrà essere prodotta in formato A4 con un massimo di 10 pagine, monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm.

Ad integrazione della relazione ed al fine di illustrare qualitativamente i risultati che si intendono garantire, dovranno essere preferibilmente presentati **due campioni rappresentativi di terreno sabbioso di caratteristiche medie analoghe a quelle in sito (come descritto granulometricamente nelle relazioni di progetto), racchiusi all'interno di cubetti di materiale plastico trasparente di dimensioni a scelta, variabili da un minimo di cm 10 ad un massimo di cm 20 di lato, dei quali uno non trattato ed uno trattato con permeazioni come da progetto.**

I suddetti campioni, a supporto anche della valutazione di cui all'elemento B.2, dovranno essere inseriti all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica. L'operatore economico dovrà provvedere ad un adeguato confezionamento degli stessi campioni e della busta B avendo cura di riportare nei campioni il nominativo dell'operatore economico offerente.

In relazione all'**elemento di B.6)** le proposte formulate riguardano interventi migliorativi volti a garantire la sicurezza dei solai al fine di prevenire rischi da sfondellamento. A tal fine l'operatore economico dovrà presentare una relazione in cui dovranno essere rappresentate le metodologie di intervento certificate volte a garantire la sicurezza dei solai al fine di prevenire rischi da sfondellamento, riportando infine la quota percentuale dei solai garantiti per 10 anni da tale rischio rispetto al 100% del totale dei solai che costituiscono il fabbricato.

La relazione dovrà essere prodotta in formato A4 con un massimo di 5 pagine, monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margine in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm.

Ciascun documento che compone l'offerta tecnica (elaborati progettuali e relazioni) dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio).

La mancata trattazione di uno o più elementi dell'offerta qualitativa comporterà la mancata attribuzione di punteggio per l'elemento non trattato.

Nel caso in cui la lunghezza dei documenti che compongono l'offerta tecnica superi le dimensioni massime previste non si terrà in alcun conto, ai fini della valutazione, della parte eccedente il limite massimo previsto.

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello **allegato n. 5** al presente disciplinare di gara od in conformità ad esso.

L'offerta deve essere presentata **in bollo** ed espressa attraverso l'indicazione di due percentuali di ribasso indicate sia in cifre che in lettere e precisamente:

- una percentuale di ribasso relativa all'elemento di valutazione A.1 - Prezzo offerto su opere di consolidamento terreni;
- una seconda percentuale di ribasso relativa all'elemento di valutazione A.2 - Prezzo offerto su tutte le altre categorie di lavori.

In caso di discordanza fra la percentuale di ribasso scritta in cifre e quella corrispondente scritta in lettere, si riterrà prevalente l'indicazione in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente sottoparagrafo 14.1.

Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, l'offerta economica è sottoscritta dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio).

L'offerta dovrà essere espressa indicando al massimo 3 (tre) decimali per ogni percentuale di ribasso. Qualora siano indicati più di tre decimali l'offerta sarà considerata nella formulazione con 3 decimali operando un semplice troncamento (ad esempio offerta pari al ribasso del 10,1238% sarà considerata pari al 10,123%).

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del Codice l'impresa partecipante dovrà indicare nell'offerta economica:

- i propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, specificando il contratto applicato. In caso di concorrente plurisoggettivo ogni componente il raggruppamento dovrà dichiarare i propri costi della manodopera (come indicato al punto 2.B dell'allegato modello 5).

L'entità di tali costi stimanti dalla Provincia ammonta a Euro 1.200.275,33.

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta dei costi della sicurezza "aziendali", da "rischio specifico", concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica e che nulla hanno a che fare con gli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso quantificati dalla Provincia in Euro 40.409,24. **In caso di concorrente plurisoggettivo deve essere dichiarato il costo della sicurezza aziendale complessivo riferito a tutti i componenti il raggruppamento.**

La mancata indicazione di tali oneri (della manodopera e della sicurezza aziendale) determinerà l'esclusione dalla gara d'appalto senza possibilità di alcun soccorso istruttorio trattandosi di difetto dell'offerta economica.

Relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica, qualora tali costi siano inferiori a quanto stimato dalla Provincia, prima dell'aggiudicazione, il responsabile unico del procedimento verificherà il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice anche mediante richiesta di spiegazioni all'impresa concorrente qualora necessario.

Qualora, invece, i costi della manodopera indicati dal concorrente siano pari o superiori a quanto stimato dalla Provincia (Euro 1.200.275,33) la verifica di cui sopra si intenderà svolta positivamente senza necessità di richiedere spiegazioni all'impresa concorrente.

L'offerta dovrà essere redatta senza cancellature o abrasioni e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso offerente.

16.1 SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL'OFFERTA TECNICA

Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita in apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile.

Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sarà escluso dalla gara.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce, infatti, un principio ormai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento delle gare ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche assicurando, in tal modo, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte e permettendo la valutazione delle offerte tecniche senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca all'interno del plico principale od in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta "A" o della busta "B", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta "C",

comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

§ 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	punteggio massimo attribuibile	punti 70;
Offerta economica	punteggio massimo attribuibile	punti 30
TOTALE		punti 100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi di cui al documento progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta"

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	TOTALE
	QUANTITATIVI		
A.1	Prezzo offerto su opere di consolidamento terreni (Euro 1.749.406,85)	25	
A.2	Prezzo offerto su tutte le altre categorie di lavori (Euro 1.095.219,25)	5	
	TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI		30
	QUALITATIVI		
B.1	Finitura estetica delle torri dissipative	10	
B.2	Campo Prove	20	
B.3	Interventi interni di perforazioni	10	
B.4	Impatto sociale	5	
B.5	Incremento della resistenza ciclica per la sabbia dell'unità A1 ulteriore rispetto al minimo di progetto stabilita nel 40%	15	

B.6	Interventi interni migliorativi della sicurezza sismica	10	
	TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI		70

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Al fine della valutazione dell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice utilizzerà per ogni elemento dell'offerta oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.3 e B.4) i giudizi (e corrispondenti coefficienti) riportati nel suddetto documento progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta" mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Ogni commissario, ferma restando l'unicità del giudizio sintetico d'insieme espresso allo scopo di ricostruire l'iter logico seguito per la valutazione di merito, attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni elemento oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.3 e B.4).

Il giudizio assegnato da ogni commissario sarà espresso secondo i seguenti livelli:

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO (elementi B.1, B.3 e B.4)	COEFFICIENTE DI MERITO
Eccellente	da 0,81 a 1
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente	punti 0 (zero)

Per l'elemento di valutazione di natura tabellare B.2) si utilizzerà la sotto indicata scala di valutazione riportata di cui al suddetto elaborato progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta".

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO (elemento B.2)	VALUTAZIONE DI MERITO V(B.2)
Ogni ulteriore gruppo di 3 perforazioni rispetto al minimo	0,01 con max 0,5
Ogni ulteriore mix design della miscela	0,01 con max 0,5

Con V(B.2) totale non superiore a 1

Per l'elemento di valutazione di natura tabellare B.5) si utilizzerà la sotto indicata scala di valutazione riportata di cui al suddetto elaborato progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta".

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO (elemento B.5)	VALUTAZIONE DI MERITO V(B.5)
Per ogni incremento dell'1%	0,1

Con V(B.5) totale non superiore a 1

Per l'elemento di valutazione di natura tabellare B.6) si utilizzerà la sotto indicata scala di valutazione riportata di cui al suddetto elaborato progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta".

GIUDIZIO SU QUANTO PROPOSTO (elemento B.6)	VALUTAZIONE DI MERITO V(B.6)
Quota percentuale dei solai garantiti rispetto al 100% del totale	da 0,00 a 1,00

Con V(B.6) totale non superiore a 1

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, verranno utilizzate le seguenti formule.

- per l'elemento A.1 (Prezzo offerto sull'importo della categoria OS21) il punteggio sarà attribuito tramite la seguente formula non lineare:

$$V(A.1)_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$V(A.1)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1

Il valore di $V(A.1)_i$ è approssimato alla terza cifra decimale (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque)

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo sull'importo della categoria OS21

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente sull'importo della categoria OS21

α = coefficiente = **0,4**

- per l'elemento A.2 (Prezzo offerto su tutte le altre categorie di lavorazioni escluso OS21) il punteggio sarà attribuito tramite la seguente formula non lineare:

$$V(A.2)_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$V(A.2)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1

Il valore di $V(A.2)_i$ è approssimato alla terza cifra decimale (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque)

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo su tutte le altre categorie di lavorazioni escluso OS21

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente su tutte le altre categorie di lavorazioni escluso OS21

α = coefficiente = **0,2**

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, l'offerta sarà considerata nella formulazione con 3 decimali operando un semplice troncamento.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al fine di non consentire alterazioni di nessun genere fra gli elementi sopra indicati con riferimento al peso relativo agli elementi di natura qualitativa oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.3, B.4) è prevista una riparametrazione, che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse. Si opererà una sola riparametrazione a livello di ciascun elemento (B.1, B.3, B.4) nel seguente modo: se il coefficiente massimo attribuito non raggiunga il valore 1 si procederà ad attribuire il valore 1 al coefficiente più elevato e si proporzioneranno linearmente a tale valore tutti gli altri coefficienti, dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuato tramite il metodo aggregativo compensatore sarà ricavato attraverso la seguente formula, applicata tenendo conto della riparametrazione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa B.1, B.2 e B.3.

$$P_i = [25 \times V(A.1)_i] + [5 \times V(A.2)_i] + [10 \times V(B.1)_i] + [20 \times V(B.2)_i] + [10 \times V(B.3)_i] + [5 \times V(B.4)_i] + [15 \times V(B.5)_i] + [10 \times V(B.6)_i]$$

dove:

P_i è il punteggio ottenuto dall'offerta i -esima

-il dato numerico è il punteggio massimo dell'elemento oggetto di valutazione

- $V(A.1)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento A.1 dell'offerta i -esima.

- $V(A.2)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento A.2 dell'offerta i -esima.

- $V(B.1)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.1 dell'offerta i -esima come riparametrato.

- $V(B.2)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.2 dell'offerta i -esima.

- $V(B.3)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.3 dell'offerta i -esima come riparametrato.

- $V(B.4)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.4 dell'offerta i -esima come riparametrato.

- $V(B.5)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.5 dell'offerta i -esima.

- $V(B.6)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento B.6 dell'offerta i -esima.

§ 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno **17/1/2019**, alle ore **9,00** presso la Residenza Provinciale, P.zza Morgagni n. 9 – Forlì e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet della Provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it, sezione “Bandi di gara” quindi “Gare e aste”), almeno 3 giorni prima della data fissata.

L'ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata da apposita Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno 17/1/2019, alle ore 9,00, salvo diversa comunicazione, avrà, pertanto, luogo la prima seduta di gara, **aperta al pubblico**, per l'ammissibilità delle offerte. In tale seduta si insedierà la suddetta Commissione di gara, la quale, previa lettura del bando di gara e del relativo disciplinare, anche sommaria, provvederà all'accertamento del rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione delle offerte ed all'apertura dei plichi. Dopo aver verificato la presenza delle buste interne richieste, procederà in relazione ad ogni concorrente, all'apertura della busta "A – Documentazione amministrativa".

Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", si procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, l'inesistenza di situazioni di compartecipazione e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice si inviterà, tramite comunicazione **via PEC**, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Si procederà quindi all'acquisizione dei concorrenti nel sistema AVCpass, cioè alla verifica della conformità di quanto dichiarato nel modello cartaceo rispetto a quanto indicato a sistema AVCpass da parte di ciascun partecipante al momento della richiesta del PASSOE.

Nel caso di PASSOE non conforme sarà inviata una comunicazione **via PEC** al partecipante, al fine di provvedere entro 3 giorni alla regolarizzazione del PASSOE. Nel caso di immotivata regolarizzazione del PASSOE l'operatore economico sarà escluso dalla gara.

Delle attività svolte dalla Commissione di gara sarà redatto apposito verbale.

All'esito dei suddetti lavori la Commissione di gara proporrà al Responsabile unico del procedimento l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, quindi si provvederà alla pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice e precisamente:

- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc), nella sezione "Amministrazione trasparente", quindi "Bandi di gara e contratti";
- sul profilo committente (www.provincia.fc.it) nella sezione "Bandi di gara", quindi "Gare e aste" (<http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste>);
- sul sito informatico presso l'Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it (art. 29, commi 2 e 4, del Codice).

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dalla Commissione di gara alla Commissione giudicatrice: le buste saranno conservate in armadio chiuso a chiave presso la Segreteria della Commissione (Ufficio Contratti ed Appalti) e saranno trasferite alla Commissione giudicatrice su indicazione del RUP.

§ 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nelle more dell'istituzione presso l'A.N.AC. dell'Albo degli esperti e secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del Codice, sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

§ 20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, attraverso la segreteria, procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica** la cui data e ora verranno rese note tramite inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, procederà, a seguito dei lavori della Commissione di gara, all'apertura delle "Buste B" presentate dai concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla ricognizione e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e successivamente, **in una o più sedute riservate**, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'elaborato progettuale denominato "Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta" e riportate nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo 17.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche ed alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al sottoparagrafo 17.3 ed all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP– che procederà all'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente posizionato primo in graduatoria provvisoria sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il RUP, anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice. In caso di esito positivo della verifica il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione. In caso contrario il RUP procede all'esclusione del concorrente come previsto al successivo paragrafo 21.

Si precisa che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste “C” per difetti dell'offerta economica (ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta) oppure venga escluso in una fase successiva (come ad esempio in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si procederà ad una rideterminazione della graduatoria eliminando l'offerta esclusa dai calcoli per l'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche ed alle offerte economiche.** (Si veda quanto in proposito indicato al successivo paragrafo 22 in merito al “consolidamento della graduatoria”).

§ 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, cioè qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (quindi punti 56 per l'elemento prezzo e punti 24 per gli altri elementi di valutazione diversi dal prezzo) nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,

avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Come previsto nella linea guida A.N.AC. n. 2/2016 ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto, se necessario, della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

§ 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale (o verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice qualora il costo della manodopera dichiarato sia inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice) - formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al dirigente competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto nonché in capo alla terna dei subappaltatori indicati per l'esecuzione delle lavorazioni che comprendono una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 qualora le stesse presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti (art 105 comma 2 del Codice) nonché in capo ad eventuali soggetti ausiliari.

In carenza dei suddetti requisiti (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice) si procederà all'esclusione del concorrente ed all'incameramento della garanzia provvisoria. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass salvo quanto non verificabile tramite il suddetto sistema che sarà acquisto con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

La stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, aggiudica l'appalto. Qualora l'aggiudicazione dell'appalto sia fatta prima della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti, la suddetta aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo delle sopraccitate verifiche.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione (o dell'aggiudicazione, se già effettuata), alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva da parte della Provincia. Quindi, eventuali esclusioni o riammissioni di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposte prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessuna rideterminazione della graduatoria approvata.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Si procederà inoltre al riscontro delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche rispetto ai dati risultanti nel casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stipulazione del contratto di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto di appalto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, con cui si rende nota l'aggiudicazione, gli operatori economici non aggiudicatari saranno inviati a ritirare la cauzione provvisoria presentata secondo tempistiche e modalità ivi indicate.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si fa notare che l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale entro il termine indicato dall'Ufficio Contratti e Appalti nella comunicazione di aggiudicazione. Nell'ambito di tale documentazione l'aggiudicatario dovrà presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 (se rientrante fra i soggetti di cui al suddetto art. 1) sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Dovrà inoltre essere riprodotta l'offerta tecnica presentata in sede di gara in **duplice** copia, una da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e una da consegnare al responsabile unico del procedimento. Nessun onere verrà riconosciuto in relazione a quanto sopra richiesto.

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa (mediante sottoscrizione con firme digitali) e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto di appalto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'operatore economico che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Le somme assicurate per danni alle cose non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: per la Sezione A, Partita 1 "Opere": importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la Sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti": Euro 500.000,00, per la Sezione A, Partita 3 "Demolizioni e sgombero": Euro 100.000,00. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 4, ultimo periodo del capitolato speciale d'appalto parte I, **il massimale minimo per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00.**

La polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici) decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Oltre alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione, prima della stipula contrattuale, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel contratto di appalto saranno inserite le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, parte I.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25/1/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **Euro 6.400.00 (seimilaquattrocento)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto di appalto. L'importo presunto delle suddette spese contrattuali connesse alla stipula del contratto di appalto (imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria) ammonta presumibilmente a **Euro 4.000 (quattromila)**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014 e consultabile attraverso il sito internet della Provincia www.provincia.fc.it nella sezione *Atti e Documenti* quindi *Statuto e Regolamenti*.

§ 23. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In materia di accesso agli atti si evidenzia che questa Amministrazione consentirà di norma l'accesso alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e contenuta nella busta "A" nonché alla documentazione relativa all'offerta economica contenuta nella busta "C".

In merito alle offerte tecniche (busta "B"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice è richiesto ai concorrenti di specificare, all'interno della busta "B", in modo preciso e circostanziato se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi **segreti tecnici o commerciali** rientranti quindi nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste di accesso agli atti.

L'individuazione deve essere precisa nel senso che occorre indicare esattamente quali parti della propria offerta (specificando i numeri delle relative pagine od i paragrafi di riferimento od individuandoli con evidenziatori colorati o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione) siano meritevoli di tutela della riservatezza in relazione al know how aziendale. L'indicazione circa il fatto che tali informazioni possano integrare segreti tecnici o commerciali deve essere validamente motivata e comprovata. Qualora non sia espressa alcuna opposizione all'accesso o la stessa sia formulata in modo non circostanziato limitandosi a negare l'accesso a tutta la documentazione presentata sulla base di generiche affermazioni circa la presunta natura riservata della documentazione stessa, tale opposizione non sarà presa in alcuna considerazione. Qualora invece, l'opposizione all'accesso sia pertinente e precisa spetterà al responsabile unico del procedimento valutare nel caso specifico la portata di tale opposizione e limitare conseguentemente, con le modalità che lo stesso riterrà opportune, il diritto di accesso.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente

si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

§ 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Forlì, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

§ 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. L'informativa relativa al trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena al seguente indirizzo: <http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/privacy>.

ALLEGATI:

- Istanza di partecipazione (allegato n. 1) – da inserire nella busta “A”;
- Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazioni personali (allegato n. 2-bis) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3) – da inserire nella busta “A”;
- Dichiarazione in caso di avvalimento (allegato n. 4) – da inserire nella busta “A”;
- Schema di offerta economica (allegato n. 5) – da inserire nella busta “C”;

Forlì, 12/12/2018.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Maredi)

documento firmato digitalmente